



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 41/16

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRAFFICO IN VIA MOMPANTERO (SP 209)

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che nei giorni 22-23-24 luglio 2016 presso il Comune di Venaus si terrà la manifestazione denominata "Festival dell'alta Felicità";

Preso atto che a seguito di riunioni organizzative tenutasi nel corrente mese è emersa la necessità di limitare il transito in via Mompantero (SP 209) e vietare la sosta su entrambi i lati della strada, consentendo l'accesso unicamente ai residenti nei comuni di Mompantero, Venaus e Novalesa, oltre alle navette che trasportano i partecipanti alla manifestazione, al fine di garantire il passaggio ai mezzi di emergenza e di soccorso;

Sentito il Sindaco che ha richiesto di emettere ordinanza in tal senso;

Constatata la fondatezza della richiesta;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'evento;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il nulla osta dell'ente proprietario della strada, Città Metropolitana di Torino, rilasciato in data 22.07.2016 – prot. 89922;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 del 18.08.2000;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che nei giorni 22-23-24 luglio 2016 dalle ore 16,00 alle ore 03 del giorno seguente, sia vietato il transito veicolare e la sosta su entrambi i lati in via Mompantero – SP 209 - nel tratto di centro abitato di competenza del comune di Susa (circa 100 mt) compreso tra via Leopoldo Agnes ed il confine con il Comune di Mompantero, consentendo l'accesso ai soli residenti nei comuni di MOMPANTERO VENAUS E NOVALESA, oltre alla navetta che trasporta i partecipanti alla manifestazione in caso di necessità.

E' fatto inoltre salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

E DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura dell'Ufficio Tecnico comunale;
- c) venga fatta osservare dagli organi di cui all'art. 12 del "Codice della strada";

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 22.07.2016

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it